

INVENTARIO DEL TRIBUNALE

DI PRIMA ISTANZA DEL PERIODO FRANCESE

1808 - 1814

COPYRIGHT PEN MADE IN ITALY

44

I N V E N T A R I O

DEL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DEL PERIODO FRANCESE

La Giunta straordinaria di Toscana (creata con decreto dell'imperatore Napoleone del 12 maggio 1808) nella seduta del 16 agosto decretò la soppressione di tutti i tribunali esistenti nell'ex-granducato ed istituì un nuovo ordine giudiziario. In Livorno, sede della Prefettura del Mediterraneo, si ebbero i seguenti tribunali civili: Giudice di pace, Tribunale di prima istanza, Tribunale di commercio. A Firenze poi c'era una Corte di Appello (1).

Il Tribunale di prima istanza si componeva di un presidente, di un vice-presidente, di quattro giudici e di tre supplenti. Vi erano poi un procuratore imperiale, un sostituto, un cancelliere, sei usceri di udienza. Il Tribunale si divideva in due sezioni. I giudici venivano confermati in pianta stabile solamente dopo cinque anni di esercizio delle funzioni di magistrato (2). Le cariche di giudici, procuratore imperiale e sostituti erano incompatibili con quelle di Giudice di pace, maire, aggiunto, prefetto, consigliere o segretario di prefettura, cancelliere, procuratore, usciere, giudice del Tribunale di commercio, ricevitore a vita o di imposizioni indirette, notaio ed avvocato (3). Inoltre non era loro permesso di far consulti e di scrivere memorie per affari che non li riguardassero direttamente, anche se fossero stati trattati in altri tribunali (4).

(1) cfr. gli art. 1 e 4 dell'"Ordine Giudiziario" in Bollettino delle leggi, decreti imperiali e deliberazioni della Giunta di Toscana pubblicati nei Dipartimenti dell'Arno, dell'Ombro-ne e del Mediterraneo, vol. III, Firenze, tip. Piatti, pp. 11 sgg.

(2) Ord. cit. art. 24.

(3) Art. 66.

(4) Ord. cit. artt. 66-67.

Nessuna sentenza poteva essere pronunciata se non con il concorso di tre giudici, i quali decidevano a pluralità di voti (5).

I dibattiti erano pubblici, ad eccezione di quelli previsti dal Codice Napoleone e di procedura civile. I giudici prendevano le loro decisioni in segreto e, se avessero voluto, in camera di consiglio, le sentenze venivano motivate (6).

Questo Tribunale giudicava di tutti gli affari personali, reali e misti superiori alle competenze dei giudici di pace (cioè delle cause di un valore oltre i 1200 franchi per la giurisdizione della giudicatura di pace di Livorno e 1000 franchi per quella delle altre giudicature della Prefettura) e del Tribunale di commercio, cioè delle cause relative al commercio di terra o di mare di valore superiore ai mille franchi.

Decideva, inappellabilmente in seconda istanza, le cause già decise in prima istanza dai Giudici di pace (quelle di valore fra i 50 e i 1000-1200 franchi); pronunciava sulle competenze dei giudici, quando una stessa vertenza fosse stata portata davanti a diversi tribunali compresi nella sua giurisdizione; aveva inoltre la possibilità di decidere in qualunque materia personale, reale o mista senza limiti di valore qualora le parti avessero acconsentito di essere giudicate in primo ed ultimo appello davanti ad esso; infine giudicava in primo ed ultimo appello, senza spese procedurali, le azioni civili relative alla percezione delle imposte indirette (7).

Il Tribunale non doveva decidere sulle istanze relative al condono o alla diminuzione delle imposte dirette, delle difficoltà sopravvenute fra appaltatori di lavori pubblici e l'amministrazione circa l'esecuzione delle clausole dei contratti, delle controversie fra i cittadini e gli appaltatori per torti e danni nell'esecuzione dei contratti, delle istanze e contestazioni relative alla indennità dovute dai cittadini per espropriazioni di terreni per costruzioni di strade, canali ed altre opere pubbliche; dei reclami relativi alle strade principali (8).

(5) Ord. cit. art. 69.

(6) Art. 16.

(7) Ord. cit. art. 73-83.

(8) Ord. cit. art. 85.

Contro le sentenze del Tribunale di prima istanza si poteva ricorrere alla Corte di Appello di Firenze (9) in Cassazione (sedente a Parigi), la quale però non decideva sul merito della causa, ma solamente sull'osservanza delle forme o contravvenzioni alle leggi. Essa decideva inoltre circa la competenza dei giudici quando uno stesso affare fosse stato portato davanti a diversi tribunali di pace o di prima istanza non dipendenti dalla stessa Corte di appello, sulle domande di trasmissione da un tribunale all'altro per legittimo sospetto e di pubblica sicurezza ecc. (10).

Un estratto delle sentenze veniva inviato dal procuratore imperiale, entro tre giorni dalla loro emanazione, al procuratore generale della Corte criminale del Mediterraneo. Le sentenze potevano essere appellate alla detta Corte e dalle parti condannate e dalla parte civile solo per gli interessi civili o dal procuratore imperiale o dal procuratore generale presso la Corte criminale del Mediterraneo. La dichiarazione di appello doveva essere presentata alla cancelleria del Tribunale di prima istanza entro dieci giorni da quello nel quale era stata pronunciata la sentenza. Il procuratore generale aveva tempo un mese per appellare e l'appello doveva essere notificato all'imputato. L'appellante oltre la detta dichiarazione, doveva presentare un'istanza contenente i motivi dell'appello firmati dalla parte o dal suo procuratore. L'appello veniva giudicato entro un mese sulla relazione fatta da un giudice delegato dal presidente della Corte.

Prima che il relatore ed i giudici emettessero il loro verdetto l'imputato, la parte civile ecc. venivano sentiti secondo l'ordine prescritto davanti al Tribunale di prima istanza. I testimoni a richiesta di una delle parti o della corte potevano essere di nuovo sentiti. Se la Corte considerava il delitto come suscettibile di una semplice pena di polizia, annullava la sentenza, applicava la pena e decideva sul risarcimento dei danni. Nel caso che la sentenza fosse stata annullata perchè il delitto era

(9) Ord. cit. art. 106-118.

(10) Ord. cit. art. 146-148.

auscettibile di una pena afflittiva od infamante, la Corte rilasciava il mandato di deposito o di arresto, salvo il rinvio davanti ai giudici incaricati di tale procedura. Se la sentenza era annullata per violazione di forme, la Corte decretava sul merito senza preventivi rinvii. Se l'imputato era considerato innocente o se il fatto non era ritenuto reato, la Corte lo assolveva e decretava il risarcimento dei danni. Tanto il condannato quanto la parte civile ecc. potevano intentare infine l'azione di Cassazione (11).

Il Tribunale di prima istanza aveva competenza anche in materia di polizia correzionale, per cui conosceva tutti quei delitti che non comportassero pena afflittiva o infamante e che non fossero stati di competenza dei Tribunali di polizia.

Le sentenze pronunciate in contumacia potevano essere rivedute a seguito di opposizione entro dieci giorni dalla loro notificazione. Quanto alla procedura il Tribunale giudicava sui rinvii fatti dai magistrati istruttori o sulle citazioni inviate agli imputati o alle persone responsabili a richiesta del procuratore imperiale o della parte ricorrente. La citazione doveva contenere il ricorso e l'enunciazione del fatto. La citazione mandata dalla parte civile non veniva notificata ed il Tribunale non la esaminava se non dopo che il presidente si fosse accertato che il delitto era di competenza del detto tribunale. L'udienza, salvo eccezioni, aveva luogo nei dieci giorni successivi alla notificazione della citazione. La procedura ed i dibattiti erano pubblici: si cominciava con l'esposizione fatta dal procuratore imperiale o dalla parte civile poi il cancelliere leggeva i processi verbali ed i documenti; venivano sentiti i testimoni e presentati quegli oggetti che potevano servire ad accertare o meno la colpa; veniva interrogato l'imputato. Il procuratore imperiale riassumeva l'imputazione e faceva la requisitoria.

Non potevano essere sentiti come testimoni gli ascendenti, i discendenti i fratelli, le sorelle, i parenti, la moglie dell'imputato; mentre invece i testimoni non impediti legittimamente potevano

(11) Ord. cit. art. 193-223, pp.101-113.

essere costretti anche con la forza a fare la loro deposizione. La sentenza enunciava i fatti dei quali era ritenuto colpevole l'imputato, la pena, la condanna civile. Il testo della legge penale veniva letto nell'udienza ed inserito nella sentenza. Questa veniva eseguita ad istanza del procuratore imperiale e della parte civile, ciascuno per quello che gli spettava. Il conservatore, l'ispettore o sottoispettore ufficiale dei boschi provvedevano all'esecuzione delle condanne sopra i delitti relativi ai boschi che interessassero lo Stato, i comuni e gli enti pubblici

Livorno, aprile 1960

Bruno Casini

I ^ S E R I E

Si tratta di 23 filze contenenti atti civili, e ruoli d'udienza e lettere della prima e della seconda sezione del Tribunale di Prima Istanza degli anni 1808-1814. Nelle filze vi è anche il repertorio dei nomi. Gli atti della filza N° 1 sono scritti in francese ed in italiano. Le pagine sono numerate ed ogni filza contiene le sentenze di un trimestre.

N° ord.	N° antico	Contenuto delle filze e dei registri	Date estreme
1.	68	Tribunale civile e correzionale di Prima Istanza - Sentenze civili - Ruolo d'udienza	1 ott. 1808 31 dic. 1808
2.	51	Id.c.s. Sezione I^ e II^	1 genn. 1809 31 mar. 1809
3.	133	Id.c.s. " "	1 apr. 1809 30 giug. 1809
4.	135	Id.c.s. " "	1 lug. 1809 30 sett. 1809
5.	58	Id.c.s. " "	1 ott. 1809 31 dic. 1809
6.	30	Id.c.s. Sezione I^	1 genn. 1810 31 mar. 1810
7.	27	Id.c.s. " "	1 apr. 1810 30 giug. 1810
8.	35	Id.c.s. " "	1 lug. 1810 30 sett. 1810
9.	196	Id.c.s. Sezione I^ e II^	1 ott. 1810 31 dic. 1810
10.	39	Id.c.s. " "	1 genn. 1811 31 mar. 1811
11.	82	Id.c.s. " "	1 apr. 1811 30 giug. 1811
12.	21	Id.c.s. " "	1 lug. 1811 30 sett. 1811

N° ord.	N° antico	Contenuto delle filze e dei registri	Date estreme
13.	73	Tribunale di Prima Istanza - Sen- tenze civili - Ruole d'udienza Sezione I [^] e II [^]	1 ott. 1811 31 dic. 1811
14.	40	Id.c.s. Sezione I [^] e II [^]	1 genn. 1812 31 mar. 1812
15.	2	Id.c.s. " "	1 apr. 1812 30 giug. 1812
16.	3	Id.c.s. " "	1 lug. 1812 30 sett. 1812
17.	436	Id.c.s. " "	1 ott. 1812 31 dic. 1812
18.	76	Id.c.s. " "	1 genn. 1813 31 mar. 1813
19.	88	Id.c.s. " "	1 apr. 1813 30 giug. 1813
20.	14	Id.c.s. " "	1 lug. 1813 30 sett. 1813
21.	53	Id.c.s. " "	1 ott. 1813 31 dic. 1813
22.	—	Id.c.s. " "	1 genn. 1814 30 giug. 1814
23.	105	Id.c.s. " "	1 lug. 1814 9 nov. 1814

II^ S E R I E

(Sentenze correzionali)

Sei filze di sentenze correzionali e lettere degli anni 1808-14. La prima filza contiene le sentenze dal 1 ottobre del 1808 al 31 dicembre 1809, le altre quelle di un solo anno dal gennaio al dicembre, ad eccezione dell'ultima che si interrompe al luglio. Da segnalare è la busta n.25, nella quale vi sono molto atti recanti la firma del noto giurista Carmignani. In questa serie non sono numerate le carte, ma gli affari.

N° ord.	N° antico	Contenuto delle filze e dei registri	Date estreme
24.	51	Tribunale di Prima Istanza - Sentenze correzionali	1 ott. 1808 31 dic. 1809
25.	11	Id.c.s. (atti controfirmati dal giurista Carmignani)	1 genn. 1810 31 dic. 1810
26.	64	Id.c.s.	3 genn. 1811 23 dic. 1811
27.	13	Id.c.s.	1 genn. 1812 31 dic. 1812
28.	71	Id.c.s.	1 genn. 1813 31 dic. 1813
29.	61	Id.c.s.	8 genn. 1814 9 lug. 1814

III^ S E R I E

30.	134	Lettere di risoluzioni di cause criminali. E'una sola busta contenente lettere della Cancelleria della Rotta criminale di Firenze all'Auditore e al Vicario Regio del Tribunale al Cancelliere criminale dal 1 luglio 1814 al 31 maggio 1816. Le carte sono numerate, ad eccezione delle prime 11.aggiate evidentemente in un periodo posteriore.	1 lug. 1814 31 magg. 1816
-----	-----	---	------------------------------

Questa filza non appartiene al Trib. di I Ist. Nella voce 134 alle Guide è stato scaricato